



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI
CON DISABILITA' SENSORIALE (audiolesi) FREQUENTANTI
GLI ISTITUTI DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L' ANNO
SCOLASTICO 2010/2011, periodo gennaio/giugno 2011 (compresi
gli Esami di Qualifica e di Stato)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Palermo li

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE (audiolesi) FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI
COMPETENZA PROVINCIALE
PER L' ANNO SCOLASTICO 2010/2011, periodo gennaio/giugno 2011 (compresi gli esami di qualifica e di
Stato)

ART. 1

NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di cui al precedente articolo sarà effettuato in l'osservanza di quanto previsto:

- a. dal presente capitolato d'oneri;
- b. dalla legge regionale n° 7 del 02.08.2002 e successive modifiche;
- c. dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 limitatamente alle norme applicabili o richiamate;
- d. dal D.P.C.M. 30 Marzo 2001 contenente atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento sui servizi alla persona;
- e. dalla Legge 328 del 2000;
- f. dalla circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali prot. n.548 del 6/4/2005;
- g. dalla L.R. 22/86;
- h. dalla Legge 381 del 26.05.1970;
- i. dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale approvato con R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio in 2 lotti di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale (audiolesi), non autosufficienti e/o insufficienti mentali che per natura o gravità dell'handicap medesimo hanno subito la riduzione dell'autonomia personale.

Il numero degli utenti quotidiano, stimato, per singolo lotto è il seguente:

Lotto 1, Palermo Ovest e zona Ovest e Sud n. stud.x LIS 50;
Lotto 2, Palermo Est e zona Est e alte Madonie n. stud. x LIS 51.

Il numero degli utenti sopra indicato è meramente indicativo e non costituisce obbligo per la Provincia di mantenere costante il suddetto numero per tutta la durata dell'appalto.

I soggetti dell'elenco allegato, ammessi a fruire del servizio, hanno presentato la certificazione prescritta ai sensi della L. 381 del 26.05.1970 e dell'art. 4 della Legge 104/92, rilasciata dalle Commissioni Mediche dell'Azienda Sanitaria Provinciale (art. 1 L. 295/90).

ART. 3

IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo totale del servizio è di **Euro 1.040.560,13** compreso di I.V.A. al 4 % ed € 10.000,00 per spese di pubblicazione, variabile nei limiti dell' 1/5 d'obbligo comprendente gli

oneri del personale e le spese di gestione di cui € **990923.20 al netto dell'IVA** in ordine decrescente per ogni singolo lotto:

1° lotto € **500367.16** al netto dell'IVA;

2° lotto € **490556.04** al netto dell'IVA.

Trattandosi di servizio reso alla persona, per la cui attuazione è preminente l'utilizzo di operatori qualificati o, operanti nel settore, da retribuire nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i relativi oneri per il personale assumono il carattere di spesa incompressibile, non soggetta ad alcun ribasso, pertanto gli importi a base d'asta per ogni singolo lotto su cui verrà applicata l'offerta di ribasso, sono come così di seguito riportati:

1° lotto € 14.573,80 + IVA al 4 %;

2° lotto € 14.288,04 + IVA al 4 %

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento. In tale importo sono compresi gli emolumenti per il personale nonché le spese di gestione ed ogni altra spesa prevedibile e/o non prevedibile.

Il soggetto aggiudicatario non potrà richiedere alcuna revisione del prezzo in quanto questo è impegnativo e vincolante per il periodo indicato nel contratto.

Non potrà essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio del servizio dovuto all'Amministrazione.

L'Ente opererà una revisione del costo orario, nel caso in cui durante l'affidamento del servizio dovesse entrare in vigore un nuovo CCNL utilizzando il ribasso d'asta.

Art. 4

SOGGETTI AMMESSI

Saranno ammesse alla gara, per l'affidamento del servizio in argomento:-

- a) tutte le Cooperative, Associazioni e Onlus iscritte ai rispettivi Albi Regionali e equivalenti per la Sez. Inabili e che comunque non abbiano finalità di lucro;
- b) tutti gli Enti no profit a struttura cooperativistica, Associazioni ed Onlus appartenenti anche ad altri Stati membri che comunque non abbiano finalità di lucro;
- c) sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D. Leg. vo 163/2006 che comunque non abbiano finalità di lucro;

ART. 5

CONTENUTI E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio che ha come scopo l'inserimento dei disabili nella scuola e, comprende le seguenti prestazioni:

- a) qualificare la programmazione educativo/didattica, monitorare e mediare la qualità e quantità del flusso informativo/culturale e i diversi livelli di competenza;
- b) abbattere ogni sorta di barriere della comunicazione in ambito scolastico agevolando, l'integrazione e, l'inserimento degli studenti, sostenendoli e rafforzando la loro autonomia personale e di comunicazione attraverso:
 - la selezione ed assegnazione di assistenti alla comunicazione, con particolari competenze nella lingua italiana dei segni (LIS) a studenti sordi che ne abbiano fatto richiesta;
 - l'attività di coordinamento del servizio, inclusa la garanzia della continuità didattica e la sostituzione dell'assistente alla comunicazione in malattia o, assente per qualsivoglia motivo;
 - l'espletamento del servizio, verrà svolto nei giorni in cui è prevista l'attività didattica e, si adatterà agli orari fissati dai singoli Istituti e, previa autorizzazione dell'ente Provincia, Direzione Politiche Sociali e Giovanili, anche fuori dall'orario di servizio, qualora la scuola ne manifesti e ne motivi la necessità;
 - attività di monitoraggio (accoglienza, passaggio da/a altra scuola, analisi delle risorse/competenze, presa in carico degli utenti, valutazione periodica della metodologia e degli strumenti utilizzati, formazione/aggiornamento degli operatori) .

Il servizio per l'anno scolastico 2010/2011 avrà inizio presumibilmente dal 08/01/2011 fino al 30.06.2011 e comunque fino al termine delle attività didattiche (compresi gli esami di qualifica e di Stato).

Il servizio generalmente verrà svolto per n. 4 ore giornaliere (flessibili) e si adatterà agli orari programmati dai vari Istituti.

Ai fini del pagamento delle spettanze si terrà conto della data effettiva del servizio presso ciascuna delle scuole interessate.

Nell'ipotesi di improvvisa e/o perdurante assenza dello studente, l'Amministrazione corrisponderà il pagamento delle spettanze commisurandolo, alle effettive ore di presenza e non, per l'intera giornata di assenza.

Il monte ore del servizio non espletato, potrà essere utilizzato per l'accompagnamento fuori sede, per viaggi di istruzione, visite guidate, stages e, tutte le attività pomeridiane programmate dagli Istituti, previa autorizzazione dell'ente Provincia.

Non potrà essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio servizio, causato dall'Amministrazione.

ART. 6

REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale da utilizzare per il servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione opererà presso le scuole destinatarie del servizio, tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o altre attività didattiche e/o culturali.

Il Servizio richiede l'utilizzo di assistenti alla comunicazione in possesso di:

- diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado;
- titolo professionale di Assistente alla Comunicazione, ottenuto attraverso il superamento di corsi di formazione professionali di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione o, di attestato di frequenza ad un corso LIS di durata biennale, riconosciuti validi dall'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale.

Il numero complessivo degli assistenti da impiegare potrà essere inferiore o superiore, nei limiti di 1/5 d'obbligo, alle unità attualmente previste in base alle effettive esigenze del servizio quantificabili a giudizio insindacabile dell'ente Provincia e, in funzione dell'effettiva disponibilità dei fondi.

Per l'anno scolastico 2010/2011, periodo gennaio/giugno 2011, si prevede orientativamente l'utilizzo di:

n. 50 operatori, compreso un coordinatore, lotto n. 1;

n. 51 operatori compreso un coordinatore, lotto n. 2.

Il servizio verrà svolto nei giorni in cui è prevista l'attività didattica e, per n. 4 ore giornaliere (flessibili) e, si adatterà agli orari fissati da ciascun istituto e, previa autorizzazione della Provincia Regionale, Direzione Politiche Sociali e Giovanili, anche fuori dall'orario scolastico qualora la scuola ne motivi e ne manifesti la necessità.

L'affidatario dovrà curare che il personale sia coperto da polizza assicurativa (infortuni e RCA) per tutte le attività didattiche che si svolgono sia all'interno degli Istituti Scolastici sia fuori quali stages, visite aziendali, viaggi di istruzione, teatro ecc.

L'affidatario dovrà adoperarsi per assicurare la disponibilità degli operatori necessari all'espletamento del servizio e, deve fornire un servizio di recapito telefonico in funzione nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 14.00.

L'affidatario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Provinciale, prima dell'avvio del servizio, l'elenco completo degli operatori da utilizzare, indicando contestualmente l'Istituzione Scolastica e gli studenti destinatari del servizio; deve altresì impegnarsi a garantire la continuità dell'assegnazione dell'operatore allo studente disabile.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito entro le ore 9,00 del 1°

giorno di assenza.

Se l'Impresa aggiudicataria non provvede alla sostituzione, le verrà applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno di mancata sostituzione.

Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro il 1° giorno alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili della Provincia e, contestualmente alla Direzione Scolastica presso cui l'operatore presta servizio, indicando anche il nominativo del supplente.

In caso di sospensione di servizio per scioperi, disinfestazione plessi scolastici, malattia dell'utente ecc. cause estranee all'impresa aggiudicataria, la stessa dovrà darne notizia immediata alla Direzione Politiche sociali e giovanili di questo Ente.

Nell'ipotesi di improvvisa e/o perdurante assenza da scuola dello studente, l'Amministrazione corrisponderà il pagamento delle spettanze commisurandolo alle effettive ore di presenza dell'operatore.

Il monte ore del servizio non espletato potrà successivamente essere recuperato in occasione di attività fuori sede, per viaggi di istruzione, visite guidate, stages anche in orario pomeridiano, programmate dagli Istituti, previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale.

L'affidatario si impegna ad impiegare nell'espletamento del servizio, personale responsabile, attento e consapevole del compito che lo attende.

Per motivate esigenze quali, gravi violazioni, l'Amministrazione ha diritto di chiedere la sostituzione dell'operatore.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario del servizio è comunque obbligato:

- a) a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti, imperfezioni o, difformità del servizio;
- b) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- c) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di lavoro nonché di quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; l'Amministrazione provinciale rimane esentata da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'Impresa;
- d) ad attuare nei confronti dei dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;
- e) a garantire tutte le norme in materia di privacy giusto Decreto Legislativo n. 193 del 30 giugno 2003;
- f) a relazionare sul D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza);
- g) ad effettuare il pagamento dei compensi mensili dovuti al personale impiegato nel servizio, mediante assegno non trasferibile o bonifico bancario;
- h) a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, i cedolini di stipendio debitamente firmati dal personale impiegato per l'espletamento del servizio, per verificare il pieno rispetto del contratto nazionale di lavoro, nonché le ricevute dei versamenti contributivi ed assicurativi.

ART. 8

VERIFICHE E PENALITÀ

1. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione si applicherà una sanzione economica proporzionata al grado di disservizio verificatosi ed in particolare:

a) mancata presenza dell'operatore presso la scuola nell'orario concordato, senza il dovuto preavviso: sanzione da € 50,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;

b) mancata sostituzione, prolungata, di operatori presso la scuola: sanzione da € 50,00 a € 250,00 per ogni evento contestato;

c) comprovati disservizi su segnalazioni da utenti e/o Dirigenti scolastici, nei confronti dell'operatore sanzione: da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;

d) comprovati disservizi segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici, in ragione della qualità dei servizi espletati sanzione: da € 200,00 a € 1.000,00, per ogni evento contestato;

2. In ogni caso, per ciascuna inadempienza di cui sopra, la sanzione pecuniaria annua non potrà superare complessivamente un massimo del 25 % del fatturato annuale dell'aggiudicatario.

3. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le seguenti ipotesi:

a) in caso di cancellazione dell'aggiudicatario, se Cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero, perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;

b) messa in liquidazione dell'aggiudicatario;

c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;

d) per motivi di pubblico interesse;

e) impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;

f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

g) interruzione non motivata del servizio;

h) subappalto del servizio;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento di maggiori danni.

4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto ai terzi in danno dell'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

5. L'aggiudicatario può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessive onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari.

6. In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del codice civile in materia vigenti.

ART. 9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Leg.vo 163 del 12/04/2006 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 comma 1 del suindicato Decreto Legislativo su un max di 100 punti secondo i seguenti elementi di valutazione:

INDICATORI DELLA QUALITA' DEL PROGETTO punteggio massimo attribuibile punti 70 così suddivisi:

a) COMPONENTE PROGETTUALE fino a 40 punti, così ripartibili:

- Fino a **20** punti, in ragione di 5 punti, per ogni proposta migliorativa, innovativa o integrativa, che non incide sul costo del servizio. Tale indicatore sarà valutato solo se

contiene elementi di concretezza e certezza dei tempi di realizzazione.

- Fino a **10** punti per sinergie, sviluppate o da sviluppare, comunque formalizzate da documentati accordi, in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, istituzioni pubbliche, organismi del terzo settore) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza.
- Punti **10** per redazione Carta dei servizi come indicato dalla Legge q. 328/2000 (da consegnare a tutte le Istituzioni Scolastiche interessate al servizio).

b) **COMPONENTE ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZA** fino a 30 punti, così ripartibili:

- Fino a **5** punti, in ragione di 1 punto per anno o frazione superiore a mesi sei, per l'espletamento del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione a studenti diversamente abili nelle Scuole di ogni ordine e grado, reso in modo soddisfacente, per conto di Enti pubblici e privati mediante Convenzione o Contratto (i servizi saranno valutati per anno solare, i servizi svolti nello stesso periodo, saranno valutati una sola volta).
- Fino a **5** punti per la garanzia di continuità del rapporto operatori-assistiti ottenuta dall'utilizzo del 100% degli stessi.
- Fino a **5** punti, in ragione di 0,1 punti, per l'utilizzo di ogni operatore con almeno 12 mesi di esperienza nel servizio di assistenza alla comunicazione, retribuita.
- fino a **15** punti per l'impiego di volontari o altre figure professionali, psicologi, pedagogisti, educatori (almeno laurea triennale) educatori con competenze nel TEIPA, infermieri professionali, operatori socio-assistenziali, quale arricchimento del progetto, in aggiunta a quello previsto nel presente capitolato, in ragione di 0,1 punti per ogni unità.

COMPONENTE ECONOMICA punteggio massimo attribuibile punti 30

All'impresa verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra il ribasso proposto e il ribasso del miglior offerente

$$a) = \frac{Po \times 30}{Pi}$$

Dove a) = punteggio da attribuire all'impresa concorrente

Pi = migliore offerta

Po = offerta dell'Impresa concorrente

ART.10

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto deve avere luogo dopo che sarà dato adempimento alle relative incombenze (presentazione della documentazione richiesta, cauzione definitiva, attestati di qualifica professionale, curriculum vitae, copia dei contratti stipulati con il personale impiegato nel servizio, ecc.).

ART. 11

CAUZIONE PROVVISORIA

Per partecipare alla gara relativa a questo Capitolato speciale, ogni impresa concorrente dovrà previamente costituire presso la tesoreria della Provincia Regionale di Palermo il deposito cauzionale nella misura del 2% dell'importo complessivo o costituire cauzione provvisoria a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

I depositi cauzionali provvisori verranno restituiti subito dopo l'avvenuta assegnazione dell'appalto, ai concorrenti che non risultassero aggiudicatari.

ART. 12
FATTURE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento delle spettanze, si terrà conto della data effettiva di inizio del servizio presso ciascuna delle Scuole interessate e sarà effettuato a mensilità posticipate dietro presentazione di regolare fattura corredata dal DURC, relativa alle prestazioni effettivamente rese e con l'esplicitazione dei costi orari sostenuti, previa convalida dei fogli di presenza degli operatori da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati.

Nelle somme che vanno corrisposte all'affidatario sono comprese la retribuzione al personale e tutte le altre spese generali amministrative, previdenziali, assicurative, contabili e tecniche.

I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati all'affidatario o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art. 296 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 13
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto l'affidatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, a mezzo di regolare polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

L'Impresa si impegna, altresì, ad effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione dovesse richiedere a termini di legge.

ART. 14
SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

ART. 15
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i documenti tecnici sotto elencati:

1. il presente capitolato d'oneri sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale del soggetto affidatario;
2. l'offerta dell'affidatario
3. progetto migliorativo.

ART. 16
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'affidatario sarà di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Palermo).